



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Incidente stradale mortale: quale risarcimento ai familiari?

Autore: Paolo Remer | 14/07/2021



I criteri di liquidazione del danno da perdita parentale in favore dei congiunti che dimostrano un intenso legame affettivo con la vittima.

In caso di **incidente stradale mortale**, la questione di **quale risarcimento** spetta **ai familiari** è sempre molto dibattuta. Le contestazioni con le imprese

assicuratrici sono molto frequenti e, spesso, si finisce in tribunale.

Il primo problema riguarda l'inquadramento delle voci di danno: in assenza di una specifica previsione di legge, la giurisprudenza ha elaborato diverse categorie che esamineremo (danno biologico, danno morale, danno esistenziale, danno da perdita parentale), ma da tempo la Corte di Cassazione afferma che la liquidazione deve sempre essere unitaria, per evitare inammissibili duplicazioni.

Il secondo punto controverso riguarda la quantificazione dell'ammontare. Qui, i metodi di calcolo sono divergenti, anche se ultimamente i giudici sembrano orientarsi sulle tabelle milanesi, che prevedono un sistema a punteggio con possibilità di applicare determinate maggiorazioni in base al grado di parentela con la vittima e all'effettivo pregiudizio sofferto a causa della sua morte.

In effetti, è molto difficile stabilire "il prezzo del dolore", per la sofferenza interiore provocata dalla perdita irrimediabile di una persona cara. Perciò, nel **risarcimento ai familiari** per un **incidente stradale mortale** si ricorre a criteri equitativi, senza però perdere di vista l'oggettività del pregiudizio subito, che deve essere sempre dimostrato da chi chiede il ristoro patrimoniale.

Risarcimento danno per incidente stradale mortale: a chi va?

Innanzitutto, sfatiamo il mito secondo il quale per avere diritto al **risarcimento del danno per incidente stradale mortale** bisogna essere eredi della vittima. In realtà, il risarcimento spetta a tutti i **familiari** legati da un vincolo affettivo intenso con la persona deceduta, anche se non conviventi: infatti, questi soggetti hanno riportato una lesione psicologica per la perdita del loro congiunto e, dunque, vantano un danno proprio e personale, che prescinde dalla successione ereditaria.

Questa lesione si chiama [danno da perdita parentale](#), o più sinteticamente **danno parentale**. È un particolare tipo di danno morale, di natura non patrimoniale, e deve essere riconosciuto a tutti coloro che avevano una «comunione di affetti» con la persona scomparsa a seguito del sinistro stradale.

Danno da perdita parentale: come si dimostra?

Abbiamo appena visto che il danno parentale consiste nella **sofferenza interiore** causata dalla morte di un congiunto avvenuta per un fatto illecito altrui, quale è un sinistro stradale. Questa lesione di una relazione affettiva che non potrà più essere ripristinata è risarcibile, a condizione che si dimostri in modo convincente l'esistenza di un legame duraturo e profondo.

La **convivenza** con la vittima non è un presupposto indispensabile: quello che conta è il **vincolo affettivo** che legava i suoi familiari a lui, al di là della coabitazione nella stessa casa. Per questo la giurisprudenza ammette il risarcimento anche in favore di parenti meno stretti del coniuge, dei genitori o dei figli, e lo riconosce, ad esempio ai nipoti in caso di [morte del nonno](#), o di [morte dello zio](#).

La prova di questo **legame affettivo** forte e stabile può essere fornita in via presuntiva e con qualsiasi mezzo: valgono le testimonianze, i filmati dei momenti di vita insieme, le chat di WhatsApp o altri sistemi di messaggistica, purché da tutto ciò sia desumibile l'esistenza di quel **rapporto affettivo** che è stato definitivamente rotto dalla morte in conseguenza del sinistro stradale. In definitiva, ciò che conta ai fini del risarcimento è l'effettività della relazione parentale e la misura della sua intensità.

Danno parentale: a quanto ammonta?

Il danno parentale copre tutte le varie forme di sofferenza verificatesi nella sfera sentimentale, relazionale ed affettiva di ciascuno dei danneggiati. Per questo la sua **liquidazione** deve avvenire in modo unitario, a prescindere dai diversi nomi che si vogliono attribuire a questa sofferenza interiore. La giurisprudenza ha superato da tempo la distinzione in base a classificazioni in categorie delle voci di danno, come quelle che scomponivano, il danno parentale in danno morale, esistenziale e alla vita di relazione.

È però possibile, e anzi doveroso, operare una **personalizzazione** del danno per adeguarlo alle caratteristiche concrete della vicenda. Perciò, il giudice opera un aumento dell'importo risarcibile in favore di chi prova, in modo specifico e

circostanziato, un danno ulteriore rispetto a quello indicato in modo standardizzato nelle apposite **tabelle milanesi**, inizialmente elaborate dall'Osservatorio del tribunale di Milano ed oggi utilizzate ormai da quasi tutti i tribunali d'Italia per quantificare l'importo.

Le "[tabelle milanesi per il risarcimento da incidente](#)" sono, quindi, la base di partenza per determinare l'ammontare del risarcimento dei danni derivati dai **sinistri stradali**, non solo mortali ma anche di quelli che hanno comportato lesioni permanenti più o meno gravi.

Come detto, è un **sistema di liquidazione onnicomprensivo**, per evitare duplicazioni delle voci risarcibili, e si basa su punteggi attribuiti in base a una "forbice" che consente di tener conto di tutte le circostanze emerse nel caso concreto, a partire dalla qualità ed intensità del rapporto affettivo tra la persona defunta e i superstiti, fino allo **sconvolgimento delle abitudini familiari** per effetto del decesso (si pensi, ad esempio, ad un bambino che ha perso entrambi i genitori in un incidente stradale).

Una recente sentenza del tribunale di Torino **[1]** ha applicato questi criteri al caso di una donna di 65 anni deceduta in un incidente stradale, che ha lasciato un marito con il quale conviveva da 40 anni e due figli adulti, non più conviventi con i genitori. La somma riconosciuta dal giudice è stata di 196mila euro per il coniuge e di 161mila euro per ciascuno dei due figli ed è stato precisato che si tratta di «liquidazione onnicomprensiva».

È interessante osservare che la **pensione di reversibilità** spettante all'anziano coniuge superstite non è stata detratta dal danno, perché è una forma di tutela previdenziale che ha finalità del tutto diverse da quelle di ristoro delle conseguenze pregiudizievoli che i danneggiati hanno subito per effetto del sinistro, come ha affermato la Corte di Cassazione **[2]**.

Per ulteriori informazioni leggi anche gli articoli: "[Danno parentale: quanto prendono i familiari?](#)" e "[Danno parentale: come si calcola?](#)".

Note

[1] Trib. Torino, sent. n. 3269/21 del 28.06.2021. **[2]** Cass. sent. n. 12564/2018.